



Sezione i - Par	rte generale	3
Articolo 1.	- Definizioni	3
Articolo 2.	- Oggetto	3
Articolo 3.	- Responsabile Unico del Progetto (RUP)	4
Articolo 4.	- Requisiti di partecipazione	4
Articolo 5.	- Criteri di aggiudicazione	5
	idamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lo Appalti	
Articolo 6.	- Procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'artico comma 1, lettere a) e b), Codice Appalti	
Articolo 7.	- Trattativa diretta	5
Articolo 8.	- Richiesta di offerta	6
Articolo 9.	- Accordi Quadro	8
servizi e forniti	idamenti di lavori di importo fino alla soglia di rilevanza comunitaria, noncure di importo compreso tra € 140.000,00 ed € 215.000,00, ai sensi dell'ar ettere c), d) ed e), Codice Appalti	ticolo
Articolo 10.	AAS JORGS III SAA JAHAAN JAHAAN SAA JAHAAN SAA JAHAAN SAA JAHAAN	•
Articolo 10.	- Modalità di conduzione della procedura negoziata	9
	- Modalita di conduzione della procedura negoziatare disposizioni	
	·	9
Sezione 4 - Alt	re disposizioni	9
Sezione 4 - Altr Articolo 11.	re disposizioni	9
Sezione 4 - Altri Articolo 11. Articolo 12.	re disposizioni - Modalità di individuazione degli operatori economici	911
Articolo 12. Articolo 13.	re disposizioni - Modalità di individuazione degli operatori economici	91111
Articolo 11. Articolo 12. Articolo 13. Articolo 14.	re disposizioni - Modalità di individuazione degli operatori economici - Commissione giudicatrice - Stipula del contratto - Garanzie	9 11 12
Articolo 11. Articolo 12. Articolo 13. Articolo 14. Articolo 15.	re disposizioni - Modalità di individuazione degli operatori economici - Commissione giudicatrice - Stipula del contratto - Garanzie - Subappalto	911121213
Articolo 12. Articolo 13. Articolo 14. Articolo 15. Articolo 16.	- Modalità di individuazione degli operatori economici	911121213
Articolo 11. Articolo 12. Articolo 13. Articolo 14. Articolo 15. Articolo 16. Articolo 17.	- Modalità di individuazione degli operatori economici	9 11 12 12 13 13
Articolo 11. Articolo 12. Articolo 13. Articolo 14. Articolo 15. Articolo 16. Articolo 17. Articolo 18.	- Modalità di individuazione degli operatori economici	9 11 12 12 13 13
Articolo 11. Articolo 12. Articolo 13. Articolo 14. Articolo 15. Articolo 16. Articolo 17. Articolo 18. Articolo 19.	- Modalità di individuazione degli operatori economici	9 11 12 13 13 13
Articolo 11. Articolo 12. Articolo 13. Articolo 14. Articolo 15. Articolo 16. Articolo 17. Articolo 18. Articolo 19. Articolo 20.	re disposizioni - Modalità di individuazione degli operatori economici - Commissione giudicatrice - Stipula del contratto - Garanzie - Subappalto - Codice Identificativo Gara (CIG) e Tracciabilità dei flussi finanziari - Contributo ANAC - Modifiche dei contratti in corso di esecuzione - Penali - Risoluzione del Contratto	9111213131414

C.F. 05843520585 - P.I. 01455281004

Sezione 1 - Parte generale

Articolo 1.- Definizioni

Albo fornitori:	l'Albo fornitori della Federazione disponibile al seguente link https://federcanoa.acquistitelematici.it;	
Amministrazione o Federazione:	Federazione Italiana Canoa Kayak;	
Codice Appalti:	il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";	
Piattaforma	piattaforma disponibile al seguente link https://federcanoa.acquistitelematici.it;	
Regolamento:	il presente regolamento che disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Libro II, Parte I, agli articoli 48 e seguenti, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.	

Articolo 2.- Oggetto

Il Regolamento disciplina le procedure condotte dalla Federazione relativamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi degli articoli 48 e seguenti del Codice Appalti, finalizzate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento e nel Codice Appalti:

- a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile.

Il Regolamento mira ad assicurare l'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le specifiche esigenze della Federazione nel rispetto dei principi di cui al Libro I e II del Codice Appalti e, in particolare, del principio del risultato, della legalità, trasparenza e concorrenza, nonché dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione, di cui all'articolo 49, Codice Appalti, e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 6, Codice Appalti, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00.

È vietata l'artificiosa scorporazione delle procedure operata al solo fine di sottoporla alla disciplina del Regolamento.



La Federazione dà attuazione alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e si avvale, ai fini degli affidamenti di cui al Regolamento, della Piattaforma.

Articolo 3.- Responsabile Unico del Progetto (RUP)

L'acquisizione di servizi e/o forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie è espletata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) nominato dal Consiglio Federale che, di norma, dovrà essere individuato nella figura del Segretario Generale. Nel caso in cui la Federazione intenda individuare diversi responsabili di procedimento, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, Codice Appalti, gli stessi sono nominati dal Consiglio Federale.

Il Responsabile del Progetto svolge tutte le attività indicate all'articolo 15, Codice Appalti, nonché nell'Allegato I.2, Codice Appalti, con particolare riguardo ai compiti relativi alle procedure di affidamento, dalla fase di programmazione alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, ove ciò non sia specificatamente attribuito ad altri organi o soggetti.

Il Responsabile Unico del Progetto è soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione del contratto nei casi previsti dall'articolo 32, Allegato II.14, Codice Appalti, con particolare riguardo ad:

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Articolo 4.- Requisiti di partecipazione

Oltre ai requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti, Codice Appalti, la Federazione si riserva di richiedere agli operatori economici il possesso dei requisiti di ordine speciale, di cui all'articolo 100, Codice Appalti, relativi alla:

- i) idoneità professionale;
- ii) capacità economica e finanziaria;
- iii) capacità tecniche e professionali;

proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.

In caso di appalti con particolari caratteristiche tecniche, la Federazione si riserva la facoltà di richiedere, altresì, quale requisito di capacità tecnica e professionale, l'attestazione dell'intervenuta esecuzione di appalti analoghi ovvero il possesso di specifiche certificazioni/autorizzazioni.

In caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), Codice Appalti, di importo inferiore a € 40.000,00, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la stazione verifica delle stesse, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, secondo quanto disposto dall'articolo 52, Codice Appalti.



Articolo 5.- Criteri di aggiudicazione

Per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture oggetto del Regolamento, la Federazione procede sulla base del:

- miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita;
- sulla base del criterio del minor prezzo.

Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, Codice Appalti, per l'affidamento dei servizi e forniture oggetto del Regolamento di importo compreso tra € 140.000,00 e € 215.000,00 (articolo 50, comma 1, lettera e), per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro (articolo 50, comma 1, lettera c) e per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 (articolo 50, comma 1, lettera d) la Federazione procede sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche nelle ipotesi tassative di cui all'articolo 108, comma 2, oppure del prezzo più basso.

Sezione 2 - Affidamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), Codice Appalti

Articolo 6.- Procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), Codice Appalti

L'affidamento di lavori, servizi e forniture oggetto del Regolamento può essere effettuato, secondo quanto disciplinato negli articoli seguenti, mediante:

- a) Trattativa diretta in favore di un unico operatore economico, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), Codice Appalti;
- b) Richiesta di offerta (RdO) ad almeno 2 operatori economici individuati tramite l'Albo fornitori della Federazione per il settore merceologico di riferimento ovvero tramite pubblicazione di avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Amministrazione per almeno 10 giorni solari oppure mediante identificazione di operatori economici qualificati e specializzati sulla base delle conoscenze di mercato della Federazione.

La Federazione, nell'ambito delle sopra menzionate modalità di affidamento, può anche decidere di stipulare Accordi quadro con uno o più operatori economici che consentano alla Federazione di acquisire lavori, servizi e forniture sulla base delle esigenze di volta in volta manifestate.

Articolo 7.- Trattativa diretta

L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 può avvenire tramite trattativa diretta con un unico operatore economico, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In tal caso, tenuto conto dell'interesse pubblico da perseguire, la Federazione procede ad identificare gli elementi essenziali dell'affidamento, nonché le caratteristiche dei lavori, servizi e/o delle forniture,




mediante compilazione della trattativa diretta secondo il format riportato nell'Allegato A e provvede alla relativa trasmissione all'operatore economico, tramite Piattaforma.

In relazione ai criteri di affidamento indicati al precedente articolo 5, la Federazione potrà richiedere la presentazione di un'offerta tecnica ed economica ovvero esclusivamente un'offerta economica.

Prima di addivenire alla conclusione del contratto, è sempre possibile procedere ad una ulteriore negoziazione con l'operatore economico.

A seguito dell'accettazione della trattativa diretta da parte dell'operatore economico, tramite Piattaforma, la Federazione adotta la decisione di contrarre che, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, Codice Appalti, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.



Articolo 8. - Richiesta di offerta

È facoltà della Federazione procedere all'affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 mediante richiesta di offerta ad almeno n. 2 operatori economici, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel caso in cui la stessa intenda conoscere le condizioni di mercato e le specifiche tecniche di lavori, servizi e/o forniture ovvero nel caso in cui intenda effettuare una preliminare valutazione tecnica e/o economica.

In tal caso, la Federazione procede ad identificare gli elementi essenziali dell'affidamento, nonché le eventuali caratteristiche dei lavori, servizi e/o delle forniture, mediante compilazione della richiesta di offerta, secondo il format riportato nell'Allegato B, e provvede alla relativa trasmissione agli operatori economici, a mezzo Piattaforma.

Al fine di individuare gli operatori economici, la Federazione procede con le modalità di cui al successivo articolo 11.

In relazione ai criteri di affidamento indicati al precedente articolo 5, la Federazione potrà richiedere la presentazione di un'offerta tecnica ed economica ovvero esclusivamente un'offerta economica. La




valutazione delle offerte sarà effettuata secondo quanto previsto al successivo articolo 11.

A seguito della valutazione delle offerte pervenute, la Federazione adotta la decisione di contrarre che, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, Codice Appalti, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

La motivazione relativa alla scelta del contraente può essere effettuata anche sulla base della comparazione dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, nel caso di ricorso al criterio del prezzo più basso.

In ogni caso, la Federazione procederà a motivare in merito alla scelta di un affidatario, ad esempio, dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la Federazione deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, etc.

Nel caso di affidamento all'operatore economico uscente, nel rispetto del principio di rotazione, di cui all'art. 49, Codice Appalti, lo stesso richiede un onere motivazionale più stringente, ad esempio, in considerazione della struttura del mercato ed alla riscontrata effettiva assenza di alternative o del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), o in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, in considerazione della qualità della prestazione erogata in precedenza, etc.






Articolo 9.- Accordi Quadro

Nel caso in cui la quantità delle prestazioni oggetto dell'affidamento non siano predeterminabili sulla base dei fabbisogni espressi dall'Amministrazione e/o in caso di prestazioni continuative, la Federazione può stipulare accordi quadro con uno o più operatori economici, ricorrendo alle procedure di cui ai precedenti articoli 7 ed 8.

Pertanto, una volta stipulato l'accordo quadro con uno o più operatori economici, la Federazione procede ad emettere appositi ordini di acquisto, sulla base delle esigenze rilevate di volta in volta dalla stessa, con cui affida parte delle prestazioni e sino alla concorrenza dell'importo complessivo stabilito nel menzionato accordo quadro.



Sezione 3 - Affidamenti di lavori di importo fino alla soglia di rilevanza comunitaria, nonché di servizi e forniture di importo compreso tra € 140.000,00 ed € 215.000,00, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), Codice Appalti

La qualificazione della Federazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

Nel caso di qualificazione della Federazione, la stessa potrà espletare le seguenti procedure di affidamento:

- lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, nonché di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 14, Codice Appalti, la Federazione indice una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
- lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 14, Codice Appalti, la Federazione indice una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici.




Articolo 10. - Modalità di conduzione della procedura negoziata

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, Allegato II.1 al Codice Appalti, la Federazione stabilisce le seguenti modalità per la conduzione delle indagini di mercato relativa agli affidamenti di importo ricompreso nella fascia unica sino alle soglie previste per i lavori, nonché per i servizi e forniture all'articolo 14, comma 1, rispettivamente alle lettere a) e c), Codice Appalti.

La valutazione delle offerte pervenute è effettuata secondo quanto disciplinato dall'articolo 11.

In caso di mancata qualificazione, la Federazione può provvedere anche mediante aggregazione con altri soggetti aventi le necessarie qualificazioni.



Sezione 4 - Altre disposizioni

Articolo 11.- Modalità di individuazione degli operatori economici

Per le procedure di cui all'articolo 7, 8 e 10 del Regolamento, la Federazione procede all'individuazione degli operatori economici con le seguenti modalità in ordine prioritario.

1. Consultazione dell'Albo fornitori, sulla base della categoria merceologica dei servizi e/o delle forniture oggetto della procedura.

La Federazione è dotata di un elenco diviso per categorie, con carattere aperto e senza limiti temporali. Annualmente la Federazione ne opera la revisione e procede alla cancellazione degli operatori economici che non risultino più in possesso dei requisiti richiesti. A tale fine, la Federazione si riserva di effettuare i dovuti controlli sugli iscritti anche tramite richiesta di documentazione integrativa.



Gli operatori economici, una volta iscritti nell'Albo fornitori, sono tenuti, pena la cancellazione d'ufficio, a comunicare alla Federazione, entro 30 giorni dall'avveramento, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta e gestione dell'Albo fornitori medesimo.

L'iscrizione presso l'Albo fornitori non costituisce procedura selettiva, né prevede graduatoria di merito, né costituisce titolo legittimamente per rivendicare l'affidamento di servizi e forniture, ma semplicemente individua gli operatori economici da invitare per affidare eventuali servizi e forniture, in base alle esigenze della Federazione.

2. Pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un avviso pubblico di indagine di mercato, nel caso in cui l'Albo fornitori non disponga del settore merceologico di riferimento

Qualora non vi siano operatori economici iscritti nell'Albo fornitori in relazione al settore merceologico dell'appalto, la Federazione pubblicherà un avviso pubblico di indagine di mercato sul proprio sito istituzionale per almeno 10 giorni solari finalizzato a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.

Una volta pervenute le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, la Federazione effettuerà l'invito o la richiesta di offerta a tutti gli operatori che hanno partecipato alla manifestazione d'interesse, i quali comunque dovranno preventivamente iscriversi all'Albo della Federazione per la categoria merceologica di riferimento che, qualora non presente nell'Albo, sarà appositamente costituita.

Dunque, la Federazione invita gli stessi a presentare offerta, mediante la Piattaforma, indicando a titolo esemplificativo nella lettera di invito/Richiesta di offerta:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b. i requisiti di partecipazione;
- c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e. il criterio di aggiudicazione prescelto, secondo quanto riportato nel precedente articolo 5;
- f. la misura delle penali;
- g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h. l'eventuale richiesta di garanzie;
- i. il nominativo del Responsabile del Procedimento;
- j. l'esclusione automatica di cui all'art. 54, comma 1, Codice Appalti, purché siano ammesse un numero di offerte pari o superiore a cinque; la Federazione indicherà, altresì, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto tra quelli indicati nell'Allegato II.2 al Codice Appalti;
- k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

3. Identificazione di operatori economici qualificati e specializzati sulla base delle proprie conoscenze di mercato.

Nel caso in cui nemmeno con le modalità di cui al precedente punto 2 la Federazione riesca ad individuare operatori economici da invitare, la stessa potrà procedere mediante l'individuazione



autonoma di operatori economici qualificati e specializzati sulla base delle proprie conoscenze di mercato

Articolo 12. - Commissione giudicatrice

Nel caso in cui si ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia in relazione agli affidamenti di cui all'articolo 8, sia per gli affidamenti di cui alla precedente Sezione 3, le offerte tecniche e le eventuali campionature sono valutate da apposita Commissione giudicatrice in possesso di specifiche competenze nel settore cui si riferisce l'oggetto dell'affidamento.

La Commissione sarà nominata dal Consiglio Federale.

Si applica quanto previsto dall'articolo 51, Codice Appalti.

La Commissione giudicatrice redige un verbale contenente l'indicazione delle offerte pervenute, e provvede, anche in più sedute, all'apertura delle offerte pervenute, alla valutazione delle stesse ed alla conseguente proposta di aggiudicazione. Per tutte le operazioni della Commissione giudicatrice è redatto apposito verbale.

La Commissione giudicatrice procede, preliminarmente, alla dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse e/o di incompatibilità rispetto agli operatori economici partecipanti e, successivamente, all'esame della documentazione amministrativa, valutando la sussistenza delle dichiarazioni ed i documenti presentati dagli operatori economici.

Concluso l'esame della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice procede nel rispetto dei criteri specificati nella lettera di invito/RdO.

Infine, la Commissione giudicatrice provvede a stilare una graduatoria delle offerte e rimette gli atti e i verbali di gara al Responsabile del Procedimento per la relativa proposta di aggiudicazione.

Nel caso di procedura con il criterio del prezzo più basso, non è necessaria la costituzione di una Commissione di gara, bensì di un seggio di gara composto dal RUP e da due testimoni dipendenti della Federazione.

Articolo 13. - Stipula del contratto

Il Consiglio Federale - previa verifica della proposta di aggiudicazione, trasmessa dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, Codice Appalti, - provvede all'aggiudicazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico finanziario avviene secondo le modalità di cui all'articolo 99, Codice Appalti, o con ogni altro mezzo a disposizione della Federazione, salvo quanto previsto dal precedente articolo 4 per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00.

La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario, ferma restando la facoltà della Commissione giudicatrice di estendere tale verifica anche ad altri partecipanti. Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi trenta giorni, ai sensi dell'articolo 55, Codice Appalti.



Secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, Codice Appalti, in caso di affidamenti diretti o procedura negoziata, la stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Articolo 14. - Garanzie

Secondo quanto disposto dall'articolo 53, Codice Appalti, per le procedure di affidamento disciplinate dal Regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie, salvo che, nella procedura di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, Codice Appalti.

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

La Federazione si riserva la facoltà di richiedere le garanzie menzionate, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

Articolo 15. - Subappalto

La Federazione indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

I soggetti affidatari possono affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Federazione, a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti, Codice Appalti;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 119, comma 5, Codice Appalti, l'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Federazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della prestazione, trasmettendo altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante



l'assenza delle cause di esclusione sopra richiamate ed il possesso dei requisiti di partecipazione.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 119, Codice Appalti.

Articolo 16. - Codice Identificativo Gara (CIG) e Tracciabilità dei flussi finanziari

La Federazione provvede all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) per tutti gli affidamenti oggetto del Regolamento, indipendentemente dal valore economico dell'appalto.

L'affidatario è tenuto a rispettare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nonché in materia di fatturazione elettronica.

Negli atti relativi agli affidamenti oggetto del Regolamento, è data indicazione al fornitore di provvedere a riportare in fattura il CIG e le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, sulle quali effettuare i pagamenti.

Articolo 17. - Contributo ANAC

La Federazione e gli operatori economici partecipanti alle procedure di cui al Regolamento sono tenuti a versare le contribuzioni previste dall'articolo 1, comma 67, Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Articolo 18. - Modifiche dei contratti in corso di esecuzione

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se negli atti delle procedure di cui al Regolamento è prevista una opzione di proroga e, in tal caso, secondo quanto previsto dall'articolo 120, comma 10, Codice Appalti, il fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e, se previsto negli atti delle procedure, alle condizioni di mercato più favorevoli per la Federazione.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente, qualora l'interruzione della prestazione dedotta nella procedura determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi, il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La Federazione può stabilire nei documenti delle procedure di cui al Regolamento di imporre al fornitore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia avverranno nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 120, Codice Appalti.



Articolo 19. - Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui agli atti della procedura o del contratto, la Federazione ha facoltà di applicare le seguenti penali.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna dei servizi o forniture indicati negli atti della procedura, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Le penali dovranno essere contestate per iscritto, con concessione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, dalla data in cui il fornitore ha notizia della contestazione, per la presentazione di eventuali deduzioni.

La Federazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare il credito con quanto dovuto al fornitore.

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10 per cento del valore dell'appalto. Nell'eventualità che tale condizione si verifichi, la Federazione procederà alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo articolo, fatto salvo il diritto di agire per ottenere il maggior danno subito.

Articolo 20. - Risoluzione del Contratto

Ai sensi dell'articolo 122, Codice Appalti, la Federazione può risolvere il contratto, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120, Codice Appalti;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, sono state superate le soglie stabilite di cui al medesimo articolo, comma 3, lettere a) e b);
- c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, Codice Appalti e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla procedura di gara;
- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

La Federazione procede alla risoluzione del contratto qualora, nei confronti dell'aggiudicatario, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II, Titolo IV, Parte V, Libro I, Codice Appalti.



Nel caso in cui la Federazione accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula a quest'ultimo la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, la Federazione dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, la Federazione gli assegna un termine non inferiore a 10 (dieci giorni), entro il quale deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, la Federazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La Federazione ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dei lavori o del servizio o della fornitura in tutto o in parte a spese dell'appaltatore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a. cessione parziale o totale del contratto;
- b. accertata esecuzione senza autorizzazione di parte dei lavori o del servizio o fornitura in subappalto;
- c. violazione dell'articolo 3, Legge n. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- d. arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte dei lavori o del servizio o fornitura, da parte dell'aggiudicatario;
- e. cessazione o fallimento dell'aggiudicatario;
- f. perdita, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti previsti nella lettera di invito e nella ulteriore documentazione allegata;
- g. rinvio a giudizio del legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'aggiudicatario per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- h. mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con l'eventuale Patto di Integrità.

La Federazione procede, altresì, alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, nel caso in cui non sia confermato il possesso dei requisiti o speciali dichiarati dagli operatori economici a seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione sulle dichiarazioni rese dagli stessi per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, Codice Appalti.

Articolo 21. - Recesso

Ai sensi dell'articolo 123, Codice Appalti, la Federazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo del servizio o forniture non eseguiti.



In caso di recesso, la Federazione invierà formale comunicazione al fornitore, con preavviso non inferiore a 20 (venti giorni), decorsi i quali prenderà in consegna il servizio o la fornitura e verificherà la regolarità degli stessi.

Articolo 22. - Trattamento dei dati personali

Conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, nonché del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., la Federazione tratta i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per i fini connessi alle procedure di evidenza pubblica e per l'eventuale stipula ed esecuzione del contratto.

Articolo 23. - Entrata in vigore e norme transitorie

Il Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito, nella sezione Amministrazione Trasparente e per quanto non previsto dallo stesso, si fa rinvio al Codice Appalti.

È abrogato il precedente regolamento pubblicato sul sito della Federazione in data 16 ottobre 2018.

Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si concludono proseguendo l'applicazione del precedente regolamento.

* * *